

Vertenza monetizzazione ferie non godute (contratti fino al 30 giugno o precedenti)

La Cassazione con **ordinanza 15415/2024** ha affermato il seguente principio: “**Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie** durante il periodo di sospensione delle lezioni **ha diritto all’indennità sostitutiva**, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva”.

Quindi il docente con contratto a tempo determinato **avente una scadenza al 30 giugno o prima di tale data non può essere collocato in ferie d’ufficio** e, nel caso in cui non avesse chiesto le ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, né fosse stato sollecitato a farlo con circolare o comunicazione del dirigente scolastico, egli **ha diritto a vedersi riconoscere l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.**

Pertanto la FLC CGIL di Lucca mette a disposizione un modulo di **manifestazione d’interesse** alla vertenza per la monetizzazione delle ferie non godute.

Dopo la compilazione del modulo, che non ha valore vincolante, l’iscritto sarà ricontattato per ricevere conferma e tutte le ulteriori informazioni.

COMPILA IL MODULO ↓

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNYRJ1SI15yPiISFRc5IbAJ_TuV7KZfL6nKs_kyqvqYFbz7Lg/viewform?usp=dialog

Inoltre , per saperne di più ed approfondire l’argomento abbiamo deciso di indire un’assemblea giovedì 19 Giugno 2025 alle ore 17.00 con la presenza dei nostri avvocati :

Americo Francesco Uff. Legale Flc Nazionale

Esposito Gianluca Uff. Legale CDL di Lucca

Petroni Pierfrancesco Uff. Legale CDL di Lucca

Link per assemblea

meet.google.com/tcr-sffc-rkk

Motivazioni:

Negli ultimi anni il tema del riconoscimento dell'indennità per le ferie non godute ai docenti precari è finalmente uscito dall'ombra, grazie anche alle tante sentenze che hanno dato ragione ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno deciso di far valere i propri diritti. LA FLC CGIL intende fornire assistenza ai propri iscritti per ottenere il pagamento dell'indennità. Per troppo tempo i docenti precari si sono visti negare il pagamento delle ferie maturate e non fruiti. Questo avveniva spesso senza alcuna comunicazione formale, con la pretesa che le ferie fossero "consumate d'ufficio" o addirittura perse senza possibilità di recupero. Eppure, la legge e la giurisprudenza sono chiare: il diritto alle ferie è fondamentale e non può essere cancellato con un automatismo amministrativo. Recenti pronunce dei Tribunali di Parma, Milano, Napoli e Grosseto hanno condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere ingenti somme ai docenti precari, riconoscendo la piena fondatezza delle richieste avanzate dai lavoratori²³. In particolare, la Corte di Cassazione (Cass. 15414/2024) ha stabilito un principio ormai consolidato: il docente a tempo determinato ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, salvo che il datore di lavoro provi di averlo formalmente invitato a fruirne, con espresso avviso della perdita del diritto sia alle ferie sia all'indennità stessa in caso di mancata fruizione⁴. Il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 596/2024, ha ribadito che il diritto all'indennità sussiste per la differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli effettivamente fruiti, escludendo che il docente possa essere considerato automaticamente in ferie nel periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno¹. Ancora più chiara la sentenza del Tribunale di Milano (n. 1756/2025), che ha condannato il Ministero al pagamento di oltre 10.000 euro a favore di un docente precario per ferie non godute in diversi anni scolastici, richiamando la necessità che sia il datore di lavoro a dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi informativi e organizzativi. La FLC CGIL invierà a tutti coloro che manifestano interesse alla vertenza il materiale necessario per avviare la causa.

Lucca 05/06/2025

Seg. Gen. Flc Cgil di Lucca
Antonio Mercuri